

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3636/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1983

che istituisce una sorveglianza a posteriori delle reimportazioni previo perfezionamento passivo di alcuni prodotti tessili originari della Spagna, del Marocco, del Portogallo e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/82<sup>(3)</sup>, sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di alcuni prodotti tessili originari di determinati paesi terzi, tra cui la Spagna e il Portogallo;

considerando del resto che il regolamento (CEE) n. 2417/82 della Commissione<sup>(4)</sup> sottopone a sorveglianza comunitaria a posteriori le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco;

considerando che, in ambedue i casi succitati sono stati esclusi dalle misure di sorveglianza i prodotti reimportati nella Comunità dopo un'operazione di perfezionamento passivo quando hanno formato oggetto di un'autorizzazione preliminare rilasciata in applicazione del regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime di perfezionamento passivo economico applicabile a taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in determinati paesi terzi<sup>(5)</sup>;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di una tempestiva informazione sull'evoluzione

delle correnti di scambio di taluni prodotti particolarmente sensibili che sono oggetto di un traffico di perfezionamento passivo, onde poter adottare le misure necessarie in caso di perturbazione del mercato comunitario;

considerando che, per disporre di detta informazione, è necessario istituire una specifica sorveglianza comunitaria a posteriori per dette importazioni; che per taluni prodotti essa deve limitarsi alle importazioni destinate ad alcune regioni della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le reimportazioni nella Comunità previo perfezionamento passivo ai sensi della normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo economico sono soggette a sorveglianza specifica « a posteriori » per i prodotti, i paesi terzi e gli Stati membri di cui in allegato.

*Articolo 2*

Le comunicazioni degli Stati membri riguardanti le importazioni effettuate, espresse in unità ripartite per categoria, per codice Nimexe e per paese d'origine, debbono essere inviate alla Commissione entro i primi venti giorni del mese successivo al mese interessato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 15. 2. 1979, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 4. 9. 1982, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 1.

## ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi	Stati membri
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata :  Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	1 000 pezzi	Portogallo Tunisia	D, F, BNL BNL
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :  A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :  Maglie, pullover, con o senza maniche, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali	1 000 pezzi	Portogallo	D, F, I, BNL, IRL, DK
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3  61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76  61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :  Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :  B. altri :  Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Spagna Marocco Tunisia	D, BNL D, F, BNL D, F, BNL
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55  61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25  61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :  A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :  II. altri  Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :  B. altri :  Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Portogallo Marocco Tunisia	D, F, BNL F, BNL BNL

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi	Stati membri
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dasso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Portogallo Marocco Tunisia	D, F, I, BNL, IRL, DK F D, BNL
21	61.01 B IV  61.02 B II d)	61.01-29, 31, 32, 61.02-25, 26, 28	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo  Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Tunisia	F
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44  61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)	60.05-45, 46, 47, 48  61.02-48, 52, 53, 54	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Marocco	F